

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2000-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE CARELLA)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c*) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, LO CURZIO, FORCIERI,
ZILIO, ROBOL, MANFREDI, MANCA, BUCCIERO, COSTA,
DE SANTIS, PALOMBO e PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge n. 2000, d’iniziativa dei senatori Agostini ed altri, e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, come è noto, ha introdotto la suddivisione dei medicinali in tre classi, di cui quelli appartenenti alla fascia *c*) a totale carico dell'assistito. Sulla base del combinato disposto dell'articolo 8, comma 16, della citata legge n. 537 del 1993 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1991, n. 32, tutti i farmaci di fascia *c*) sono completamente gratuiti soltanto per gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla prima alla quinta categoria nonché per i cosiddetti grandi invalidi per servizio, per lavoro e civili. Viceversa, gli invalidi di guerra titolari di pensione di guerra vitalizia dalla sesta all'ottava categoria sono tenuti al pagamento dei farmaci di fascia *c*).

Per i soggetti da ultimo citati il nuovo regime ha comportato effetti penalizzanti, in termini di aggravio di spesa, nei casi in cui nella fascia *c*) sono state inserite specialità medicinali dal cui pagamento essi erano in precedenza esentati in quanto terapeuticamente indispensabili e non sostituibili con altri farmaci.

Tale situazione non appare conforme ad equità, soprattutto ove si abbia presente che

la completa gratuità delle prestazioni sanitarie costituisce nei confronti degli invalidi di guerra un atto risarcitorio dovuto dallo Stato per le infermità da loro riportate nel compimento di un servizio a beneficio della collettività nazionale. Va poi considerato che la categoria interessata è numericamente ridotta e sostanzialmente ad esaurimento; inoltre, trattandosi di persone di età ormai avanzata, anche dal punto di vista economico generale appare preferibile assicurare a tali soggetti l'esenzione dal pagamento dei farmaci piuttosto che dover sopportare il costo di un maggior numero di ricoveri ospedalieri.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione igiene e sanità ha approvato all'unanimità il presente disegno di legge che, all'articolo 1, estende la gratuità dei farmaci di fascia *c*) a tutti i titolari di pensione di guerra direttiva vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la indispensabilità terapeutica e la insostituibilità. L'articolo 2, concernente la copertura di un onere finanziario comunque limitato - valutato in 17,5 miliardi annui - è stato riformulato tenendo puntuale conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

CARELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

sul disegno di legge

29 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

su testo ed emendamenti

17 novembre 1998

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.2. Formula, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

su emendamenti

4 maggio 1999

La Commissione, esaminato il subemendamento pervenuto (2.2/1), per quanto di propria competenza, esprime sul medesimo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Conferma altresì il parere, espresso il 17 novembre 1998, di nulla osta sul testo del disegno di legge condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.2.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
AGOSTINI ED ALTRI

Art. 1.

1. I medicinali attualmente classificati nella classe *c*), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la indispensabilità terapeutica e la insostituibilità.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 è a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica, così come stabilito dal comma 42 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. **All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annui, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.**

